

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE TELEVISIVE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.**

---

**Indice**

- Art. 1 Finalità
  - Art. 2 Funzioni
  - Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere
  - Art. 4 Tutela dei dati sensibili
  - Art. 5 Rispetto della privacy ed interruzione delle riprese
  - Art. 6 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione
  - Art. 7 Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi
  - Art. 8 Limiti di trasmissione
  - Art. 9 Modalità di trasmissione
  - Art. 10 Interviste
  - Art. 11 Modalità di svolgimento del servizio
  - Art. 12 Applicazione
-

### **Art. 1 (Finalità)**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate da soggetto prescelto ed individuato dall'Ente.

### **Art. 2 (Funzioni)**

Il Comune di Diamante, attribuisce alla diffusione televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

### **Art. 3 (Informazione sull'esistenza di telecamere)**

Il Presidente ha facoltà di autorizzare, caso per caso, eventuali riprese e trasmissioni radiotelevisive non convenzionate, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

### **Art. 4 (Tutela dei dati sensibili)**

E' fatto esplicito divieto nelle sedute di fare interventi sullo stato di salute e su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Le riprese televisive dovranno essere limitate ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito.

### **Art. 5 (Rispetto della privacy)**

Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresi ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa.

### **Art. 6 (Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)**

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati dal Presidente del Consiglio, nel rispetto del presente Regolamento e di quello del Consiglio Comunale.

### **Art. 7 (Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi)**

Oltre al soggetto affidatario del servizio, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

### **Art. 8 (Limiti di trasmissione)**

La diffusione integrale del Consiglio Comunale sarà effettuata dal soggetto convenzionato, è vietata la messa in onda di parti o "spezzoni" delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali)

### **Art. 9 (Modalità di trasmissione)**

Le trasmissioni delle sedute consiliari potranno essere svolte in diretta.

### **Art. 10 (Interviste)**

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno della sala consiliare.

### **Art. 11 ( Modalità di svolgimento del servizio)**

Le modalità di svolgimento del servizio sono stabilite dalla convenzione e negli eventuali atti allegati stipulata con il soggetto affidatario del servizio.

### **Art. 12 (Applicazione)**

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

### **NOTA TRANSITORIA**

Si richiama l'attuale convenzione con TELEDIAMANTE che agli effetti dell'articolo 1 si riconosce soggetto prescelto ed individuato dall'Ente.